



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Lavori di adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la sicurezza antincendio dei locali a servizio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti, 37.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 43 Regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Progettisti:	ing. Aniello Di Luca dott. Massimo Fragolino dott. Sandro Caggiano
aggiornato al DPR 207/2010	
Supporto alla progettazione	arch. Pierfilippo Cesarini arch. Francesco Cossu ing. Claudio Francesco Rocco

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto tra **Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria – Sede Coordinata di Perugia** e l'Impresa per l'appalto integrato relativo ai lavori di: *adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la sicurezza antincendio dei locali a servizio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti, 37.*

L'anno, il giorno del mese di, nella sede del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Umbria, posta in piazza Partigiani al civico n. 1

sono comparsi:

PER UNA PARTE - Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria – Sede Coordinata di Perugia con sede in piazza Partigiani n. 1, codice fiscale 80005040540

Rappresentato da dott., Dirigente amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria – Sede Coordinata di Perugia, giusto Decreto Provveditoriale domiciliato presso la sede di Perugia del predetto Provveditorato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma per conto e nell'interesse della Stazione appaltante che rappresenta;

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa di seguito per brevità denominata Impresa o Appaltatore, con sede in, via/piazza codice fiscale iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ovvero come risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di n. in data che, debitamente bollato, si allega al presente atto sotto la lettera “.....”, perché ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalle Parti, col mio consenso, rappresentata dal Signor nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

– tale Impresa, compare nel presente atto in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le Imprese:

....., come sopra costituita:

con sede in, via/piazza partita IVA codice fiscale iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

– tale costituita ai sensi con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio, Notaio in, in data, repertorio n., Raccolta n., registrato all'Ufficio di Registro di in data, che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera “.....” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

PREMETTONO

- che l'intervento è finanziato dal Ministero della Giustizia – Amministrazione degli Archivi Notarili;
- che il Comitato Tecnico Amministrativo con voto espresso nell'adunanza del approvava il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto
- che il giorno ebbe luogo, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria – Sede Coordinata di Perugia, procedura aperta a norma del'art.55 del DLgs 12/4/2006, n.163 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale Repertorio n. in data, redatto durante la seduta di gara e al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa (ovvero) alle imprese riunite in A.T.I.

....., per avere questa offerto il prezzo complessivo di eurocomprensivo di € (Euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di € (Euro) per la redazione del progetto esecutivo;

- che è stato provveduto alla pubblicazione dell'avviso di espletamento della gara;
- che con successivo Decreto Provveditoriale n. in data, vistato al n. ____ in data dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa(ovvero) alle imprese riunite in A.T.I

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Umbria – Sede Coordinata di Perugia affida l'appalto integrato relativo ai lavori in epigrafe indicati all'Impresa, che, avendo sottoscritto il verbale di cui all'art.106, comma 3, del Regolamento approvato con **D.P.R. n. 207/2010**, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori *di adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la sicurezza antincendio dei locali a servizio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti, 37.*

L'Impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal **Capitolato Generale**, approvato con **D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145** e dal **Capitolato Speciale d'Appalto** nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro [dicansi euro] comprensivo di € (Euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di € (Euro) per la redazione del progetto esecutivo;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato «a corpo» ai sensi dell'art.82, comma 2, lett. b) del DLgs 163/06 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Ai sensi dell'art.161 del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.132 del DLgs 163/06 così come da ultimo modificato con Legge 12/7/2011, n.106, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai prezzi di elenco ovvero a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art.163 del **Regolamento** approvato con **D.P.R. n. 207/2010** facendo riferimento all'elenco prezzi regionale edizione 2002 a cui verrà applicato il ribasso offerto dall'impresa in sede di gara.

3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt.43 comma 8, 161 e 162 del **Regolamento** approvato con **D.P.R. n. 207/2010** e agli artt.10 e 11 del **D.M. n. 145/2000**, nonché l'art.169, commi 3 e 4, del DPR 207/2010.

4. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Impresa, è vincolante soltanto per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del sopra citato art.132 del DLgs 163/06 e s.m.i..

5. Indipendentemente da quanto previsto dal medesimo art.132, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato Speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo del presente contratto, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 5 - Termine finale per la redazione del progetto esecutivo e per l'esecuzione dei lavori

1. Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro giorni **60 (sessanta)** successivi, naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio di cui all'art.169, comma 1, del DPR 554/99.

Il termine finale, stabilito in 60 giorni è comprensivo del periodo di tempo necessario per l'esame e ottenimento del parere preliminare sul progetto esecutivo da parte del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

1. La penale giornaliera per il ritardo nella consegna degli elaborati di progettazione esecutiva è stabilita in ragione di € 100.00.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo ai sensi dell'art.145 del DPR 207/2010.

3. La penale, di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132, comma 1, lett. a), b) e c), del DLgs 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipula del presente contratto.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Dovendo i lavori svolgersi in contemporanea con le attività didattiche dell'Amministrazione usuaria dell'immobile, i lavori potranno essere sospesi dalla D.L. senza che ciò comporti pretesa alla corresponsione di eventuali indennizzi.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art.158, comma 7, del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**, si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art.24 del **D.M. LL.PP. n. 145/2000**; essa determina altresì i differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori redatto dall'Impresa ai sensi dell'art. 43, comma 10, del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**.

5. L'Appaltatore se per cause a lui non imputabili non è in grado di ultimare i lavori può richiederne proroga, la cui richiesta deve essere formulata prima della scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal **Capitolato Speciale d'Appalto**, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del **Capitolato Generale d'Appalto** di cui al **D.M. n. 145/2000**. E' inoltre a carico dell'appaltatore la redazione e la consegna degli elaborati progettuali, su supporto cartaceo (n°8 copie) e supporto magnetico, relativi agli impianti eventualmente realizzati o modificati nel corso dei lavori. In particolare, l'Impresa appaltatrice, a propria cura e spese, dovrà provvedere al rilascio sia dell'attestato di certificazione energetica previsto dal DLgs 19/8/2005, n.192 che dell'attestazione di deposito presso lo Sportello Unico dell'edilizia del comune di Perugia, entro 30 gg dal collaudo dei lavori, della documentazione prescritta dall'art.11, 1°, del Decreto 37/2008 emanato di concerto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere è assunta dal in qualità di, abilitato secondo le previsioni del **Capitolato Speciale** in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.
4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per

disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'art.26 del presente contratto (spese di contratto, imposte, tasse ecc).

7. La predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento, al fine di consentire all'Istituto di approvare il progetto esecutivo, del parere preventivo di competenza del Comando Provinciale dei VVF, del certificato di prevenzione incendi a fine lavori, nonché tutti gli oneri accessori alle predette procedure, sono a cura e spese dell'Impresa.....

8. La predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento, sempre al fine di consentire all'Istituto di approvare il progetto esecutivo, della autorizzazioni edilizie relative all'esecuzione delle opere in progetto e, in particolare, delle due nuove uscite di sicurezza su Via Scarlatti, compreso lo svolgimento delle relative procedure, sono a cura e spese dell'Impresa.....

9. Sono, infine, a carico dell'Impresa gli oneri per il funzionamento della Segreteria della commissione di collaudo tecnico amministrativo.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori e delle somministrazioni è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le misurazioni eseguite nel rispetto dei criteri indicati nel **Capitolato Speciale d'Appalto** il corrispettivo è determinato applicando alle quantità misurate delle diverse lavorazioni e/o somministrazioni i relativi prezzi di elenco, depurati del ribasso d'asta.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono eseguiti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del **Codice Civile** fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss dell'art.133 del DLgs 163/06.

Articolo 12 - Anticipazioni, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'Impresa verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a **euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila)**, al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art.7, comma 2, del **D.M. n. 145/2000**.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **30 (trenta)** giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione *ovvero* Collaudo provvisorio.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, c.c.

7. I pagamenti saranno effettuati mediante e le persone autorizzate alle riscossioni e alle quietanze delle somme ricevute dalla Stazione appaltante sono in funzione del seguente contratto che si allega al presente atto sotto la lettera «.....».

La cessione del corrispettivo d'appalto è consentita nei limiti e con le condizioni di cui all'art.117 del D.Lvo n. 163/2006,

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel **Capitolato Speciale d'Appalto**, spettano all'Impresagli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui all'art. 142 del Regolamento di cui al **D.P.R. n. 207/2010** e agli artt. 29 e 30 del **D.M. n. 145/2000**.

Articolo 14 - Regolare esecuzione o collaudo, manutenzione gratuita

1. Il Certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; decorso tale termine, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie prestate ai sensi dell'art.113 del DLgs 163/06 e dell'art.123 del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**.

2. Il Collaudo provvisorio o Certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Con l'approvazione del predetto Collaudo o Certificato, avviene l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto.

4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

6. Oltre quanto disposto dall'art.224 del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale preposto dalla Stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

7. Le operazioni di collaudo si svolgeranno con le modalità e i procedimenti previsti dal Regolamento di cui al **D.P.R. n. 207/2010**.

8. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo del proprio personale, tutte le verifiche e tutti i controlli che riterrà necessari. I controlli e le verifiche eseguite dalla medesima Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dagli artt.140 de 37, comma 7, del DLgs 163/06, nonché dagli artt.135 e 136 del **D.L.vo n. 163/2006** oltre che nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. e), del **D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.**;
 - l) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del **Regolamento** sopra citato la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore del decimo delle opere non eseguite secondo quanto disposto e con le modalità del succitato articolo.

Articolo 16 - Accordo bonario e disciplina delle controversie

Qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano l'art.240 e della del DLgs 163/06, nonché l'art.240-bis così come rispettivamente modificati ed introdotti dalla Legge 12/7/2011, n.106 in tema di contenzioso e di accordo bonario.

Si esclude che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, siano deferite ad arbitri a norma dell'art.240 del DLgs 163/06; pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Si applicano le disposizioni stabilite dall'art.246-bis in materia di responsabilità per lite temeraria.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.18, comma 7, della **L.19 marzo 1990, n. 55** e dall'art.7 del **D.M. n. 145/2000**.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 18 - Adempimenti in materia antimafia

1. La Stazione appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal **D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490** in data e dal **D.P.R. n. 252/1998** in data, nonché gli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010.

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Impresa ha depositato presso la Stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del DLgs 9/4/2008, n.81;
 - b1) un proprio Piano di sicurezza ex **legge n. 55/1990** sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.96, comma 1, lett. g) del DLgs 9/4/2008, n.81;
 - b2) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.89, comma 1, lett.h) del DLgs 9/4/2008, n.81, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio **Piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché quello sostitutivo di cui alle precedenti lett. b1) e b2).

2. Il Piano di sicurezza e di coordinamento e quello sostitutivo di cui alla precedente lett. b1) e b2) e il Piano operativo di sicurezza di cui alla lett. c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori e/o al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'Impresa aggiudicataria abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art.18 della **legge n. 55/1990**, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal **Capitolato Speciale d'Appalto**. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

.....

3. È fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e polizza del progettista

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (*cauzione definitiva*), prescritta dall'art.113 del DLgs 163/06 e dell'art.123 del DPR 207/2010 numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo garantito di euro pari al **10 per cento** (un decimo) dell'importo del presente contratto avente validità fino al [(in caso di fidejussione bancaria *inserire*): autenticata nelle firme dal Notaio di in data con il numero di Repertorio].

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o Certificato di Regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 123 del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**.

4. Inoltre, ai sensi dell'art.269 del DPR 207/2010, l'aggiudicatario o, nel caso di ATI costituita da un operatore economico ed un progettista, il progettista stesso ha prodotto un'autodichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

5. Si rammenta, inoltre, ai sensi dell'art.111 del DLgs 163/06, il soggetto che ha redatto il progetto esecutivo dovrà essere munito a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale con le modalità previste dallo stesso articolo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 22 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art.111 del DLgs 163/06, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo delle opere a base d'appalto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) trattandosi di lavori di ristrutturazione e adeguamento strutture ed impianti esistenti, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal D.Lvo 163/2006 e dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria – Sede coordinata di Perugia i seguenti documenti:

- il certificato d'iscrizione al registro delle imprese istituito presso la CCIAA
- offerta
- verbale di gara
- la cauzione definitiva e la dichiarazione d'impegno a rilasciare la polizza del progettista;
- capitolato speciale di appalto
- elaborati grafici progettuali e relazioni
- elenco prezzi unitari
- i piani di sicurezza previsti dall'art.131 del codice
- il cronoprogramma
- il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- la L. 20 marzo 1865, n. 2248,
- il DLgs 12/4/2006, n.163
- il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010,
- il Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM 19/4/2000, n.145.
- il Capitolato Speciale parte A e parte B;
- il Progetto Definitivo, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di cui ai relativi elaborati (progetto architettonico, progetto impiantistico, progetto prevenzione incendi comprese tutte le note, prescrizioni e calcoli in essi contenuti);
- l'elenco prezzi di tutte le voci relative alle varie categorie di lavoro e forniture da utilizzare per la valutazione e la realizzazione delle eventuali opere a misura;
- la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione delle opere a corpo con tabella parametrica per la valutazione in percentuale delle opere a corpo al fine dei pagamenti;
- l'offerta dell'Appaltatore e della dichiarazione relativa alle opere oggetto di subappalto;
- la Legge 1 Giugno 1939 n. 1089, Tutela delle cose di interesse artistico e storico;
- la Legge 29 Giugno 1939 n. 1497, Protezione delle bellezze naturali e successivo regolamento R.D. 3 Giugno 1940 n. 1357;
- la Legge 5.11.1971 n. 1086;
- la Legge 8.8.1985 n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) ;
- le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI - UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- normative I.S.P.E.L.S.
- norme CEI per le opere elettriche
- norme E.N.P.I.
- tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto. per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o con quanto in esso non previsto.

Articolo 25 - Elezione del domicilio

Per tutte le intimazioni, assegnazione di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto d'appalto e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del **D.M. n. 145/2000** l'Impresa
elegge domicilio in presso

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa.
2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del **D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131**.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

IL RESPONSABILE (*per la Stazione appaltante*):

.....

L'IMPRESA

.....



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA – UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

Lavori di adeguamento funzionale, miglioramento impiantistico e progettazione delle opere per la sicurezza antincendio dei locali a servizio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti, 37.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

Progettisti: ing. Aniello Di Luca
dott. Massimo Fragolino

Supporto alla progettazione arch. Pierfilippo Cesarini
arch. Francesco Cossu
ing. Claudio Francesco Rocco

visto:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Umbria
Sede Coordinata di Perugia

SEZIONE I
DEFINIZIONE ECONOMICA E TECNICA DEI LAVORI
E ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Capo I – Natura e oggetto dell'appalto

Articolo 1
Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'intervento è l'adeguamento funzionale finalizzato alla Sicurezza antincendio con il relativo adeguamento normativo nonché al miglioramento impiantistico derivante dal calcolo della classe energetica di appartenenza attuale, dei locali a servizio dell'Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in Via D. Scarlatti, 37.

Il presente capitolato contenente le specifiche tecniche da applicare all'intervento in questione è diviso in due parti, la prima parte contiene i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove, nella seconda parte le modalità di esecuzione delle opere.

Tutti gli interventi previsti di adeguamento funzionale e scelta dei materiali e degli impianti, hanno tenuto conto nella loro individuazione, del quadro esigenziale indicato dalla Direzione dell'Archivio, e dalle risultanze dei calcoli delle prestazioni energetiche e dopo le successive analisi mirate al miglioramento dei valori prestazionali ottenuti, alla determina della scelta dei materiali e dei lavori da eseguire (isolamenti, infissi etc). Sono stati inoltre previsti una serie di interventi sia di opere civili, che impiantistiche, mirate all'adeguamento degli ambienti dell'Archivio secondo quanto prescritto dalla vigente normative sulla sicurezza antincendio e da quanto descritto negli allegati grafici e nelle relazioni specialistiche comprese le prescrizioni riguardanti la rete degli idranti, il rilevamento dei fumi, gli allarmi e le compartimentazioni dei vari locali.

Gli interventi previsti sono qui di seguito elencati:

- Rimozione e nuova fornitura degli infissi esterni in legno e con triplo vetro;
- Isolamento mediante pannelli isolanti in sughero auto espanso delle pareti perimetrali lato interno;
- Rasatura, intonacatura e pitturazione di tutti i locali (comprese le nuove pannellature sia isolanti che di compartimentazione)
- Realizzazione di filtri fumo in prossimità del vano scala;
- Realizzazione di nuove uscite di sicurezza con scala esterna;
- Realizzazione di un nuovo bagno per disabili al piano degli uffici;
- Demolizione e rifacimento dei servizi igienici presenti ai vari piani;
- Demolizione di tutte le tramezzature al piano terzo per adibirlo ad archivio;
- Realizzazione di controsoffitto al piano primo (uffici);
- Rimozione e nuova fornitura delle porte al piano uffici;
- Rimozione delle porte tagliafuoco esistenti (prive di certificazione e fuori misura):
- Fornitura e posa in opera di nuove porte tagliafuoco;
- Fornitura e posa in opera di portoni blindati REI nel vano scala condominiale;
- Fornitura e posa in opera di nuove soglie in marmo;
- Levigatura dei pavimenti in marmo ;
- Demolizione e rifacimento del pavimento del piano terzo;
- Placcaggio di murature ed intradossi solai per compartimentazioni REI;
- assistenza murarie gli impianti;
- impianti tecnologici
- impianto antincendio con rete di alimentazione idranti UNI 45 secondo la portata e la contemporaneità indicati nella relazione specialistica del progetto VVFF.
- impianto idrico sanitario (rifacimento di tutti i servizi igienici)

- impianti elettrici
- impianto illuminazione compresi i corpi illuminanti
- impianto FM
- impianti speciali
- impianto di rilevamento fumi

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite al presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate negli allegati del progetto esecutivo, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2

Ammontare dell'appalto

Trattandosi di appalto integrato, l'intervento, ai sensi dell'art.119, comma 5, del DPR 207/2010, è dato a corpo. L'importo dell'intervento ammonta a Euro 1.300.00,00, così distinti:

		<i>Euro</i>
a)	Importo lavori	981.224,98
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	49.500,00
c)	Importo progettazione esecutiva	20.294,86
	Totale somme in appalto	1.051.019,84
d)	Somme a disposizione dell'amministrazione	248.980,16
	Totale progetto	1.300.000,00

I gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili di cui, all'art.43, commi 6, 7 e 8, e all'art. 184 del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010** (di seguito **Regolamento**) e di cui all'art. 10, comma 6, del D.M. 19 aprile 2000 n.145, sono indicati nella tabella seguente.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE – PERUGIA			
Nr.	CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO	%
1	SCAVI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	€ 34.697,83	3,37
2	VESPAI – MURATURE	€ 21.224,05	2,06
3	INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI	€ 296.094,99	28,73
4	ISOLAMENTI - CONTROSOFFITTI	€ 113.533,85	11,01
5	INFISSI	€ 126.258,62	12,25
6	TINTEGGIATURE - VERNICIATURE	€ 44910,67	4,36
7	IMPIANTO IDRICO - SANITARIO	€ 29.300,63	2,84
8	IMPIANTI ELETTRICI	€ 193.673,65	13,94
9	IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	€ 171.030,69	21,44
	IMPORTO TOTALE	€ 981.224,98	100,00
	oltre		
10	ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti al ribasso	€ 49.500,00	
11	PROGETTO ESECUTIVO soggetto a ribasso d'asta	€ 20.294,86	

	IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 1.051.019,84	
--	---	-----------------------	--

Articolo 3 Categoria prevalente

1. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

1) OG1 Edifici civili ed industriali	per € 636.720,01 - cat. prevalente (61,77%)
2) OS30 Impianti interni elettrici, telefonici ecc.,	per € 193.673,65 - cat. non prevalente (18,79%)
3) OS3 Impianti idrico-sanitari, ecc.,	per € 200.331,32 - cat. non prevalente (19,44%)
2. Le opere relative alle suindicate categorie non prevalenti **OS30 e OS3**, ai sensi dell'art.37, comma 11, del DLgs 163/06 e dell'art.72, comma 4, del DPR 554/99, superando il 15% dell'importo complessivo dei lavori, sono da considerarsi scorporabili e subappaltabili nel limite del 30%.
3. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà possedere attestato SOA per le seguenti categorie e classifiche d'importo:
Cat. OG1 – Class. II,
Cat. OS30 - Class. I,
Cat. OS3 – Class. I.
 Il concorrente dovrà, inoltre, possedere **certificazione di qualità** in corso di validità.
4. Si precisa che, per la realizzazione delle opere di cui alla sopra citate categorie non prevalenti OS30 e OS3, ove non sia in possesso del relativo requisito di qualificazione, il concorrente dovrà associarsi con altro soggetto munito dei requisiti occorrenti mediante raggruppamento temporaneo di tipo verticale.
5. Sempre con riferimento alla qualificazione relativa alle predette categorie non prevalenti, è ammessa la partecipazione di soggetti muniti di attestato SOA per la Cat. OG11 a condizione che il medesimo soggetto sia anche in possesso dell'abilitazione di cui art.1, comma 1, lett. a), d) e g) della medesima Legge
6. I concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla progettazione da redigere e, pertanto, ove non in possesso di attestato SOA per progettazione e costruzione, dovranno associarsi con soggetto idoneo a redigere la progettazione dei lavori in parola mediante apposita ATI verticale; in tal caso il progettista dovrà comprovare di aver redatto progettazione di lavori analoghi per un importo complessivo negli ultimi cinque anni almeno pari a quelli da eseguire.

Articolo 4 Scelta dell'appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverrà a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lvo 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lvo 163/2006 s.m.i.

Ai sensi dell'art.83, comma 2, del DLgs 163/06, gli elementi di valutazione e fattori ponderali saranno determinati in modo che i punteggi da assegnare siano globalmente pari a 100.

**Elementi di valutazione e fattori ponderali
art.83, comma 2, del Dlgs 163/06**

	ELEMENTI	Massimo punteggio Totale
A)	Elementi quantitativi	
A1	Prezzo dei lavori (da esprimersi, ai sensi dell'art.82, comma 3, del DLgs 163, mediante offerta a prezzi unitari)	25
A2	Prezzo della progettazione esecutiva (da esprimersi in termini di ribasso sull'importo posto a base di gara)	5
A3	Accelerazione dei lavori (da esprimersi in termini di riduzione assoluta sul tempo di esecuzione da dimostrare con cronoprogramma e con interpolazione su scala lineare)	10
	subtotale punteggi elementi quantitativi	40
B)	Elementi qualitativi	
B1	Elementi organizzativi da impiegare nella progettazione esecutiva (con particolare riferimento all'impiego di tecnici laureati con competenze impiantistiche)	20
B2	Quantità e natura delle proposte migliorative e/o integrative (con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti, alla facile manutenibilità, alla sicurezza dell'operatore, all'aspetto estetico ed alla durabilità dei materiali)	30
B3	Organizzazione del cantiere (con particolare riferimento alla riduzione delle interferenze ed dell'impatto delle lavorazioni previste sulle attività proprie dell'Archivio Notarile che comunque continua a funzionare)	10
	subtotale punteggi elementi qualitativi	60

I punteggi da assegnare ai suddetti elementi di valutazione sono globalmente pari a 100.
L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata mediante l'applicazione del metodo
aggregativo – compensatore di cui all'allegato "G" al DPR n.207/2010 attraverso la seguente formula:
 $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale degli elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni
W_i = punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione (i)
V (a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), compreso tra zero e uno;
Σ_n = sommatoria

Offerta economica relativa agli elementi qualitativi:

I componenti della commissione giudicatrice attribuiranno in via discrezionale i seguenti coefficienti:
-offerta giudicata ottima ⇒ coefficiente pari a 1;

-offerta giudicata distinta	⇒ coefficiente pari a 0,8;
-offerta giudicata buona	⇒ coefficiente pari a 0,7;
-offerta giudicata sufficiente	⇒ coefficiente pari a 0,6;
-offerta giudicata insufficiente	⇒ coefficiente pari a 0,3;
-offerta giudicata gravemente insufficiente	⇒ coefficiente pari a 0;

Offerta economica relativa agli elementi quantitativi:

I subpunteggi da attribuire verranno determinati mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito all'offerta più conveniente per l'Amministrazione, ed il coefficiente pari a 0, attribuito all'offerta pari all'importo a base d'asta.

Ciascun coefficiente, detto $V(a)_{\text{prezzo}}$, sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_{\text{prezzo}} = \frac{\text{offerta } i\text{-esima} - \text{importo a base d'asta}}{\text{offerta massima} - \text{importo a base d'asta}}$$

Il punteggio stabilito per i singoli elementi quantitativi, pertanto, sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$p_1 = V(a)_{\text{prezzo}} * 30 \text{ (Punteggio massimo)}$$

Capo II – Disciplina contrattuale

Articolo 5

Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero l'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Articolo 6

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appalto è retto dal presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145; dal DLgs 12/4/2006, n.163 e s.m. e dal Regolamento di cui al DPR 207/2010; della **Tariffario di riferimento nella Regione Umbria per l'esecuzione delle OO.PP. ediz. 2008.**

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, o d'eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Committente), alle disposizioni di cui al DPR 10.9.82 n. 915 e

successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.02.1992 e successivi aggiornamenti di cui ai D.M. 09.01.96 e 16.01.96, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., D. Lgs 38/00, D. Lgs. 532/99, D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 77/92 in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti e delle norme tecniche in vigore per le opere Pubbliche Governative ed in particolare riguardanti i leganti idraulici e le opere di cemento armato, materiali ferrosi, le pozzolane, i legnami ed i materiali da costruzione in genere;

b) di tutte le disposizioni Governative in vigore riguardanti l'impiego di materiali nazionali;

c) della vigente legge e del regolamento sulla polizia mineraria;

d) delle vigenti leggi e relativi regolamenti e disposizioni ed eventuali aggiunte e modifiche che possono verificarsi in corso di appalto; per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per l'assicurazione degli operai contro la invalidità e vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria, nonché per gli assegni familiari, per combattere la malaria, per il lavoro delle donne e dei fanciulli, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per la richiesta della mano d'opera, per l'assunzione di invalidi per la preferenza delle assunzioni di mano d'opera locale.

In caso di inadempienza degli obblighi sanciti con le suddette leggi e regolamenti, sempre ch  sia intervenuta denuncia da parte del competente organo, sar  fatta una detrazione sulle rate di acconto pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare, che costituir  apposita garanzia per l'adempimento dei suddetti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari;

e) di tutte le norme e dei regolamenti e delle disposizioni emanate ai sensi di legge delle competenti Autorit  Governative, Provinciali, Comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, se tali norme e disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non potr  per ci  accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione, essendosi di ci  tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.

2. Ai sensi dell'art.106, comma 3, del **Regolamento**, l'Appaltatore d  atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilit  degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilit  dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Capo III – Cauzioni e garanzie

Articolo 7

Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara

1. Ai sensi dell'art.75 del DLgs 163/06   richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 9   ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualit  conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art.75, comma 7, del predetto DLgs 163/06 purch  riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Articolo 8

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/06 e dell'art.123 del DPR 207/2010,   richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo base d'asta in misura superiore al

20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio o Certificato di Regolare Esecuzione e comunque fino a quando non sarà adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, nel rispetto dei termini di cui all'art.123 del **Regolamento** di cui al **D.P.R. n. 207/2010**; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserva ovvero di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

4. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Articolo 9

Progettazione esecutiva e polizza del progettista

La progettazione esecutiva dell'opera costituisce prestazione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 169 comma 1 del DPR 207/2010.

La progettazione esecutiva dei lavori dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore avvalendosi di tecnici di gradimento della Committente abilitati alla professione ed iscritti nell'Albo di competenza.

Intervenuta la stipula del contratto a norma dell'articolo 11 del DPR 163/2006, e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completato entro 60 giorni dalla data dell'ordine di servizio.

L'Appaltatore, in fase di progettazione esecutiva, dovrà sviluppare il progetto definitivo redatto dalla Committente, e produrre tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010.

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre che l'Appaltatore provveda ad effettuare ulteriori studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, specialmente per quanto riguarda l'adeguamento energetico e dell'antincendio, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore oltre a quelli già previsti.

L'Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche integrative che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Committente, senza che ciò dia diritto a compensi di sorta.

L'importo dei lavori e la durata degli stessi che scaturiranno dalla redazione del progetto esecutivo non dovranno in ogni caso superare l'importo offerto in sede di gara e la durata fissata dalla Committente in sede di progetto definitivo.

Nell'ambito del periodo temporale fissato per l'esecuzione della progettazione, i grafici ed i disegni del progetto dovranno essere presentati in minuta alla Committente per un benestare preventivo.

Sulla scorta di tale benestare l'Appaltatore svilupperà gli elaborati di cui consegnerà un esemplare entro la durata prevista per l'ultimazione della prestazione.

Non appena la Committente avrà comunicato l'avvenuta approvazione del progetto, l'Appaltatore inoltrerà altre 6 (sei) copie degli elaborati. Tutti gli elaborati consegnati alla Committente dovranno essere firmati dal Progettista e dall'Appaltatore che ne assume contestualmente in solido la responsabilità.

Gli elaborati progettuali saranno forniti su supporto cartaceo (relazione e computi in formato A4 e disegni in formato A0, ed A1) nel numero richiesto dalla Committente; per questi ultimi dovrà essere fornita anche copia su supporto lucido, nonché su supporto magnetico nelle versioni DOT., XLS, DWG, ecc dell'ultima edizione disponibile.

L'Amministrazione sottoporrà l'elaborato progettuale alle approvazioni di rito e ne comunicherà il risultato all'Appaltatore.

La progettazione avrà una durata massima di **60 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'ordine di servizio di cui all'art.169, comma 1, del DPR 207/2010; per ogni giorno di ritardo, si applicherà una penale giornaliera pari ad € 100 salvo la facoltà per l'Amministrazione di recedere dal contratto trascorsi 15 giorni.

Il progetto esecutivo è approvato dalla Committente, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine di 45 giorni dalla sua redazione e trasmissione alla Committente.

Dall'approvazione degli elaborati progettuali da parte della Committente, decorrono i tempi per la consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 169 del DPR 207/2010, il compenso stabilito sarà corrisposto all'Appaltatore entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo senza alcuna richiesta di maggiori compensi.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Committente recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del D.Lvo 163/2006, all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Qualora l'elaborato progettuale fosse accettato da un punto di vista tecnico, ma non eseguibile economicamente per la mancanza di copertura finanziaria, la Committente si riserva di acquistare l'elaborato progettuale al prezzo convenuto.

2. Inoltre, ai sensi dell'art.269 del DPR 207/2010, l'aggiudicatario o, nel caso di ATI costituita da un operatore economico ed un progettista, il progettista stesso dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto un'autodichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

Ai sensi dell'art.111 del DLgs 163/06, il soggetto che ha redatto il progetto esecutivo dovrà essere munito a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale con le modalità previste dallo stesso articolo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art.10

Termini di esecuzione dei lavori e penali

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Committente, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, adempimento che dovrà essere assolto prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Committente, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla data di contestuale approvazione da parte del Direttore dei Lavori del programma operativo per l'esecuzione delle opere. Detto programma dovrà essere redatto nel rispetto dei tempi generali e delle scadenze indicate nel programma allegato al progetto esecutivo.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, la Committente avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di complessivi giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto delle attività che l'Archivio Notarile deve comunque svolgere e, pertanto, del necessario tempo per la dislocazione degli uffici, oltre che all'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 154 comma 6 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziali in relazione alle singole fasi senza che tale consegna frazionata possa consentire all'Appaltatore alcuna richiesta di maggiori compensi.

L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il verbale di ultimazione dovrà essere redatto dalla Direzione dei Lavori entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.

In caso contrario, non potrà essere redatto il verbale di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al presente Capitolato.

Inoltre, la Committente dovrà aver acquisito alla data di verifica dell'ultimazione dei lavori tutte le certificazioni di Legge da fornirsi a cura e spese dell'Appaltatore attestanti l'agibilità dell'opera.

Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90, nonché una dichiarazione giurata, redatta da tecnico qualificato (Ingegnere o Architetto) attestante che gli impianti e le opere sono state eseguite nel pieno rispetto delle vigenti normative e che comunque non sussistono ostacoli per la richiesta ed il rilascio delle certificazioni di Legge.

Dalla data di ultimazione di tutti i lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione della visita di collaudo finale.

Entro 60 giorni dalla data dei certificati di ultimazione ed a semplice richiesta della Committente, si procederà, in contraddittorio tra l'Appaltatore ed i competenti responsabili della Committente, che prenderà in carico le opere eseguite, alle operazioni per il passaggio in consegna dell'opera. Al termine di dette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Dalla data del predetto verbale cessa, pertanto, l'obbligo della sorveglianza delle opere da parte dell'Appaltatore, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 145 comma 3 del DPR 207/2010 sarà applicata una penale giornaliera per ogni singola fase pari all'**1%** (unpermille) dell'importo netto dell'appalto riferito alla fase stessa.

Superati comunque i 90 giorni di ritardo, la Committente avrà facoltà di rescindere il contratto in danno dell'Appaltatore senza la necessità di preventiva messa in mora.

A norma dell'art. 145 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e dell'art. 22 del DM 145/00, la penale sarà applicata mediante deduzione dell'importo sull'ultimo pagamento in acconto.

La prestazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Oltre alle penalità di cui sopra, la Committente addebiterà comunque all'Appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento

determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119 del Regolamento.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e al termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art.11

Programma di esecuzione dei lavori – Durata giornaliera dei lavori

1.I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali indicati dal cronoprogramma allegato e recepiti dal programma temporale redatto dall'Appaltatore entro il termine di giorni 30 dalla consegna ed accettato dalla Direzione dei Lavori

Il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore sarà completato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale l'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Nel calcolo del tempo di esecuzione dovrà tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

2. Ferme restando le disposizioni del D.M. 19 aprile 2000 n.145, l'orario giornaliero dei lavori rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative. All'infuori di questo orario, e così pure nei giorni riconosciuti dallo Stato, l'Appaltatore non potrà fare eseguire alcun lavoro che richieda la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione; salvo disposizioni in contrario dell'Ufficio Dirigente date per iscritto. Se, per speciali circostanze di urgenza, l'Ufficio Dirigente ordinasse la continuazione dei lavori oltre l'orario consueto o durante la notte, l'Assuntore sarà in obbligo di approntare la squadra di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali di servizio occorrenti, uniformandosi pienamente agli ordini ed alle istruzioni della Direzione dei Lavori. Per tutti i maggiori oneri derivanti per i lavori eseguiti fuori l'orario consueto, sarà corrisposto il maggior compenso stabilito dai contratti di lavoro per ciascuno degli operai impiegati.

Art.12

Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 del Ministero dei LL.PP. applicato al presente appalto.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere, in tutto o in parte i macchinari e le attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta alla Committente per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

L'Appaltatore non avrà diritto ad indennizzo per danni od a compensi di sorta per l'attesa dell'approvazione degli atti tecnico amministrativi necessari, per un'eventuale variante; il termine di completamento dell'espletamento

degli atti tecnico-amministrativo di cui sopra non potrà comunque superare i termini del D.M. 19 aprile 2000 n.145.

Art.13

Direzione lavori e direzione di cantiere

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Committente.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Committente per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto alla Committente l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art.14

Condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

I lavori da effettuare in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale della Committente, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La Committente si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Appaltatore qualificato a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Appaltatore.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della Legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere e al fatto che i lavori appaltanti potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria.

Art.15

Sicurezza del cantiere

Il committente provvederà all'adempimento di tutte le attività di sua competenza sulla base del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; in particolare provvederà alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Tale nomina dovrà avvenire non appena sia stato approvato l'atto di contratto.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nel Decreto Legislativo 81/2008.

Qualora si rilevasse necessario in sede di progettazione esecutiva inserire categorie di lavori o forniture che suppliscano ad eventuali carenze in tema di sicurezza del cantiere, dovrà essere cura del Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di procedere ad una dettagliata descrizione e quantificazione di tali oneri.

Qualora l'onere economico di tali forniture e/o prestazioni d'opera ecceda, al netto del ribasso contrattuale, il 2% dell'ammontare dell'importo lordo dell'appalto la Committente non procederà alla stipula del contratto senza che ciò comporti compensi o indennizzi all'Appaltatore a qualunque titolo avanzati.

Il pagamento di tali lavori od opere integrative al piano di sicurezza sarà effettuata all'Appaltatore su presentazione di fattura.

Prima di iniziare i lavori e comunque secondo le scadenze indicate dalla L.vo 163/2006 e s.m.i, il DPR 207/2010, il D. Lgs. 81/2008 ed il D. Lgs. 528/99, l'appaltatore dovrà produrre il Piano Operativo della Sicurezza di tutte le opere affidate; l'Appaltatore sarà inoltre responsabile del coordinamento dei singoli piani operativi della sicurezza redatti dai suoi subappaltatori, fornitori in opera e lavoratori autonomi operanti nel cantiere.

Art.16

Rispetto della normativa antimafia – Subappalto

Ai sensi di quanto disposto dall'art.118 secondo comma del Dlgs 163/2006 e s.m., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto.

E' vietata, sotto pena di nullità, la cessione del contratto stesso.

Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie scorporate o scorporabili ai sensi del DPR n. 207/2010, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto di presentazione dell'offerta quanto contenuto alle premesse del presente articolo;
- b) che l'Appaltatore, all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, indichi, con chiarezza, i lavori oggetto della richiesta e il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione.
- c) per subappalti al di sotto di € 150.000,00: presentazione iscrizione alla Camera di Commercio; per subappalti di importo superiore: presentazione Attestato SOA.

La quota parte subappaltabile della categoria prevalente non potrà essere superiore al 30 per cento.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica o registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi, e devono essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica, alla Committente ed al Direttore dei Lavori, entro i venti giorni successivi alla data del contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento degli stati di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori e/o cottimisti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Committente stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.

L'Appaltatore dovrà produrre, periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art. 14.

Dato che il tempo necessario alla esecuzione dei lavori è superiore ad un anno, l'Appaltatore è tenuto a far pervenire alla Committente, entro il decimo mese dalla data di stipula del contratto, la documentazione necessaria per la verifica annua prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 55/92.

Analogamente, entro ventidue mesi dalla stipula del contratto e, se necessario, ogni dodici mesi successivi, è tenuto a far pervenire alla Committente, la documentazione necessaria per ripetere la verifica di cui al predetto art. 7 della Legge 55/90.

Le stesse disposizioni si applicano per contratti di subappalto di durata superiore ad un anno, con riferimento come data iniziale a quella dell'Autorizzazione rilasciata dalla Committente.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, alla Committente, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la competente Prefettura, del sussistere dei requisiti della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.

La rappresentanza nella conduzione dei lavori è subordinata all'autorizzazione della Committente previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica e morale del rappresentante.

È facoltà della Committente di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non provveda l'Appaltatore.

In questo caso la Committente provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui alla lettera b) dell' art. 8, nella misura di un decimo.

Sono da osservarsi, infine, anche le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010.

Art.17

Osservanza delle disposizioni per i contratti di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e ad ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettore suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Appaltatore produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in Legge con DPR n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Committente, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni trimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti, si applicherà la detrazione prevista nella circolare LL.PP. n. 1643 del 22.6.1967 (20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) fino all'adempimento degli obblighi stessi.

Art.18

Valutazione dei lavori e forniture

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità.

L'appalto è previsto con lavori a misura.

I lavori saranno contabilizzati secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, e valutati in base alle varie categorie di lavoro sull'importo totale, riportate nella tabella delle categorie di lavorazioni omogenee al precedente articolo 2:

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

Ove la Committente, in relazione all'avanzamento delle opere, ne riscontrasse a proprio insindacabile giudizio l'opportunità, alcuni acconti potranno essere ulteriormente parzializzati.

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

Eventuali varianti di carattere qualitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità della predetta Tariffa dei prezzi per le Opere Pubbliche della Regione Umbria 2008, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi.

Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nella Tariffa suddetta, si addiverrà in caso di redazione di variante alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Art.19

Opere in economia e opere provvisionali

L'amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.

Tali costi saranno incrementati delle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per utili all'Impresa. Per quel che concerne le opere in economia e le opere provvisionali si fa riferimento a quanto espresso nelle "Premesse" del Tariffario di riferimento nella Regione Umbria per l'esecuzione delle OO.PP. ediz. 2008.

Art.20

Pagamenti in acconto e ritenute

Ai sensi del disposto dell'art. 5, 1° comma del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito con Legge 28/05/1997 n. 140, all'Appaltatore non verrà erogata anticipazione sui lavori.

Il corrispettivo d'appalto è a corpo; esso, al netto delle ritenute di Legge del 5%, sarà erogato all'Appaltatore mediante pagamenti in corso d'opera, per stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo minimo di € 250.000,00

Il calcolo dell'acconto verrà effettuato sulla base delle incidenze percentuali effettivamente eseguite. Le percentuali saranno contabilizzate in relazione al reale avanzamento delle opere cui le stesse si riferiscono e ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

Proporzionalmente ai lavori eseguite ed ai S.A.L. emessi, si farà luogo ad un certificato di acconto, sulla base dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori che verrà emesso qualunque sia il tempo trascorso dal precedente e l'importo maturato.

In pagamenti in acconto o a saldo saranno disposti dal Responsabile del Procedimento sulla base delle risultanze dei certificati a norma dell'art. 195 e seguenti del Regolamento.

Ai fini del pagamento, il Responsabile del Procedimento rilascerà nel termine massimo di giorni 45, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal Direttore dei Lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento sarà annotato nel registro di contabilità.

Il termine per l'emissione dei certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non potrà superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del regolamento.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

In caso di sospensione totale dei lavori, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I materiali approvvigionati nel cantiere per essere posti in opera, sempre che siano stati accettati dalla direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro impiego.

Con il prezzo a corpo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, prestazioni, materiali, mano d'opera ed assistenza muraria, necessari per la realizzazione delle opere appaltate, ultimate ed adatte all'uso alle quali sono destinate.

Art.21

Conto finale

Il conto finale dei lavori sarà redatto ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 entro giorni sessanta dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale viene invitato a prendere visione del predetto conto finale.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 15 giorni la Direzione dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Art.22

Esclusione della revisione prezzi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 133 - 2° e 3° comma della Legge 163/2006 s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c..

Capo IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 23

Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto d'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del D.M. 19 aprile 2000 n.145, dagli artt. 45 comma 8, 134, 135 e 140 del Regolamento generale e dall'art. 132 del DLgs 163/06 e s.m.i.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art.24

Oneri vari a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso anche dove non espressamente specificato, i seguenti oneri:

- 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
- 2) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alle esecuzioni dei lavori.
- 3) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a pie' d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
- 4) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni costruttivi di cantiere delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
- 5) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- 6) L'Appaltatore dovrà sostenere le spese per la fornitura al Committente delle fotografie delle parti significative del cantiere, in tre copie formato 18x24 cm nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato di avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori ; le spese per la fornitura al Committente di 3 fotografie in tre copie formato 24x30 cm riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.
- 7) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuto sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazione di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime. Non potrà costituire oggetto di richiesta di maggiori oneri da parte dell'Appaltatore l'istallazione di più recinzioni di sicurezza né lo spostamento delle stesse in relazione all'esecuzione delle singole fasi su disposizione della Direzione dei Lavori
- 8) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 7 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.
- 9) Ai sensi dell'art. 169 comma 2 del citato Regolamento le verifiche ed i saggi ulteriori sulle strutture e sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari alla stesura del progetto definitivo al fine di garantirsi sulla stabilità e sulla perfetta riuscita delle opere che verranno realizzate così come indicate nel progetto definitivo.

- 10) La messa a disposizione degli operai, che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi/o altro necessario;
- 11) La redazione da parte di tecnico abilitato di tutti gli elaborati ed oneri derivanti dal conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta.

Tutti gli elaborati conformi all'eseguito dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, compresi i controlucidi e consegnati alla Direzione dei Lavori anche su supporto magnetico con estensione "DWG" e "DFX" ed altre.
- 12) Sarà a cura dell'Amministrazione curare la progettazione e redazione delle eventuali perizie di variante in corso d'opera.
- 13) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
- 14) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola, conseguenti ad opere di ripristino inerenti sempre il tipo di lavori appaltati.
- 15) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori che saranno, in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
- 16) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dei lavori, alla messa a disposizione di una macchina, con minimo di cilindrata 1000 cc, con permesso ZTL, per la Direzione Lavori, compresa la fornitura del carburante, dell'assicurazione, del bollo di circolazione e di tutti i materiali di consumo.
- 17) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della DL, per la collaborazione ai compiti istituzionali relativi all'appalto medesimo, e a quelli di verifica e controllo delle opere, compresa la messa a disposizione di una idonea stazione di lavoro (computer) e stampante, ed il materiale di consumo e cancelleria. Inoltre dovrà essere fornito alla Direzione lavori un telefono cellulare con scheda.
- 18) Gli oneri e le spese per la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, in appositi locali o presso l'ufficio della Direzione dei Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dall'Appaltatore, nei modi più idonei per garantire l'autenticità.
- 19) Ogni spesa per il mantenimento, fino al collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti nel cantiere e negli accessi del cantiere.
- 20) Gli oneri per l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. Dovranno essere adottati i provvedimenti e le cautele ricordati nei precedenti punti.
- 21) I costi per le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa ; il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai punti precedenti.
- 22) L'onere per l'affidamento per tutta la durata dei lavori della Direzione del cantiere ad un tecnico, regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo

del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi ; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Committente ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare. In ogni caso il direttore tecnico di cantiere dovrà essere persona di provata esperienza, documentata da analoghe direzioni di cantiere per opere di importo non inferiore a quello di appalto.

- 23) Gli oneri per l'adozione nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nel precedente punto 1, e l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati . Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia l'ente Amministrazione Concedente che la Committente con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il personale preposto rispettivamente dal Committente alla direzione contabilità e sorveglianza dei lavori e quello preposto all'alta sorveglianza.
- 24) I costi per l'aggettamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori ; l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiale per evitare efficacemente il sollevamento della polvere.
- 25) Gli oneri per le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni del traffico stradale.
- 26) I costi per l'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti la esecuzione delle opere nel caso di risoluzione del contratto ;
- 27) Gli oneri comunque connessi con i collaudi specialistici e il collaudo statico delle strutture, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dalla Committente, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo.
- 28) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante di vari piani, i progetti e le sezioni trasversali in scala 1:100 e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento di quanto realizzato.
- 29) L'obbligo dell'Appaltatore a fornire ed installare negli ambienti oggetto dell'appalto tutta la segnaletica di sicurezza pertinente, sia quella derivante dal progetto di prevenzione incendi in conformità al DPR 524/82, sia quella riguardante le norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D.L. 626/94, così come modificato ed integrato dal D.L. 242/96, in conformità, al D.L. 493/96.
- 30) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
- 31) L'Appaltatore per quanto concerne eventuali impianti attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
- 32) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere o limitrofe, non interessate dalle opere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-operam.

- 33) In particolare, l'Impresa appaltatrice, a propria cura e spese, dovrà provvedere al rilascio sia dell'attestato di certificazione energetica previsto dal DLgs 19/8/2005, n.192 che dell'attestazione di deposito presso lo Sportello Unico dell'edilizia del comune di Perugia, entro 30 gg dal collaudo dei lavori, della documentazione prescritta dall'art.11, 1°, del Decreto 37/2008 emanato di concerto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
- 34) La predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento, al fine di consentire all'Istituto di approvare il progetto esecutivo, del parere preventivo di competenza del Comando Provinciale dei VVF, del certificato di prevenzione incendi a fine lavori, ivi compresi le certificazioni, gli aspetti di dettaglio (es. verifica calcoli di portata), nonché tutti gli oneri accessori alle predette procedure, sono a cura e spese dell'Impresa.....
- 35) La predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento, sempre al fine di consentire all'Istituto di approvare il progetto esecutivo, della autorizzazioni edilizie relative all'esecuzione delle opere previste e, in particolare, delle due nuove uscite di sicurezza su Via Scarlatti, compreso lo svolgimento delle relative procedure, sono a cura e spese dell'Impresa.....
- 36) Gli oneri per il funzionamento della Segreteria della Commissione di collaudo statico e tecnico – amministrativo.
- 37) L'Appaltatore dovrà produrre, a lavori ultimati la valutazione energetica in seguito ai lavori eseguiti.
- 38) Tutte le spese per lo sviluppo della progettazione costruttiva di dettaglio dei lavori indicati e dettati dalle norme e prescrizioni della vigente normativa, di cui al presente appalto, sulla scorta delle previsioni di progetto intese anche come prescrizioni nelle relazioni allegate, e secondo le indicazioni della Direzione lavori, in tal senso si intende a carico dell'Appaltatore anche la cosiddetta "cantierizzazione" intesa come produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto definitivo comprese le eventuali prescrizioni avute durante l'iter di approvazione dello stesso, in istruzioni, piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli e grafici anche di tutte le opere provvisorie.

Articolo 25

Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano di proprietà dell'Amministrazione; l'Appaltatore deve provvedere all'allontanamento dal cantiere, al trasporto e allo smaltimento in discarica, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi, delle demolizioni e del trasporto a discarica, ovvero reimpiegati nel cantiere stesso previa apposita disposizione della Direzione Lavori. Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni è compreso il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del comma 3 dell'art. 36 del D.M. 19 aprile 2000 n.145.

Articolo 26

Contenzioso - Accordo bonario e disciplina delle controversie

Qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano l'art.240 e della del DLgs 163/06, nonché l'art.240-bis così come rispettivamente modificati ed introdotti dalla Legge 12/7/2011, n.106 in tema di contenzioso e di accordo bonario.

Si esclude che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, siano deferite ad arbitri a norma dell'art.241 del DLgs 163/06; pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Si applicano le disposizioni stabilite dall'art.246-bis in materia di responsabilità per lite temeraria.

Art.27

Collaudo delle opere

Il collaudo delle opere dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data di ultimazione delle stesse e dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio delle operazioni di collaudo.

È previsto il collaudo in corso d'opera; a tal fine, l'Appaltatore dovrà consentire ai Collaudatori l'accesso ai lavori ed alle scritture contabili.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del regolamento approvato con DPR 207/2010 e s.m.i..

Le predette operazioni saranno effettuate con l'intervento della Committente . Per le opere impiantistiche saranno eseguite verifiche, prove di funzionamento e di collaudo.

All'approvazione delle risultanze del collaudo provvederà la Committente .

Tutte le spese dei collaudi specialistici ivi comprese quelle relative al collaudo statico, solo se previste opere strutturali, sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei Collaudatori amministrativi incaricati dalla Committente.

All'approvazione del collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte e fatto salvo altresì l'eventuale esito della sottoscrizione del verbale di accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.L.vo 163/2006, potranno essere pagati i saldi, le trattenute di Legge e gli adempimenti da parte della Committente .

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del C.C.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art.28

RESPONSABILITÀ dell'appaltatore per danni

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Committente in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, alla Committente tutte le spese a quest'ultima addebitate.

L'Appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dalla Committente eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che la Committente non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della Committente.

Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone.

Art.29

Occupazione di suolo

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiale, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di

esibire l'autorizzazione comunale, rimanendo esonerato dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori dell'appalto.

Art.30

Ritrovamento di oggetti e materiali

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi del presente appalto che a giudizio insindacabile della Committente abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, l'Appaltatore è obbligato nella fase di scavo a richiedere la presenza di funzionari degli enti preposti ed è tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Art.31

Tabelloni indicatori

L'Appaltatore deve apporre, non oltre 10 giorni dalla data della consegna, n. 2 tabelloni posti, a suo carico e spese, sul luogo dei lavori, in materia evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti dalla Committente dei LL.PP. le particolarità dell'opera, comprese quelle prescritte dalla Legge n. 55 del 1990 (articolo 18 comma 6) conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 in data 1 giugno 1990 e dal Regolamento di cui al DPR 207/2010 e s.m.i..

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'impresa appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Dovranno inoltre essere apposti i dati richiesti dal decreto Legislativo 494/96 allegato III.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1,00 di larghezza e di m. 1,50 di altezza.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Art.32

Riserve dell'appaltatore

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 190 del DPR 207/2010 e s.m.i..

La riserva deve essere scritta ed esplicita con le suddette modalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica, ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Committente .

Art.33

Inadempienze dell'appaltatore

È in facoltà della Committente di rescindere il contratto:

- a) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazione;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

La rescissione opera di diritto. Per altro nei casi previsti sub b) del comma che precede, la rescissione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte della Committente .

Art. 34

Risoluzione del contratto per volontà del committente

È facoltà della Committente Appaltante di risolvere il contratto in qualunque momento nel corso dei lavori, qualora si ravvisi l'impossibilità di realizzare l'intervento senza sostanziali modifiche.

In tal caso di risoluzione del contratto la Committente provvederà al pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Art.35

Disposizioni IVA

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di Legge che la prestazione di servizio viene effettuata nell'esercizio di Impresa - art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633 - e che pertanto la stessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Il presente atto mentre obbliga sin da ora l'Appaltatore lo sarà per questa Amministrazione solo dopo che sarà intervenuta la registrazione del relativo decreto d'impegno di spesa da parte dell'organo competente.